

Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>
A "cgcp@pec.mit.gov.it" <cgcp@pec.mit.gov.it>
Cc "cgcp@pec.mit.gov.it" <cgcp@pec.mit.gov.it>, "cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it" <cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it>, "dm.olbia@pec.mit.gov.it" <dm.olbia@pec.mit.gov.it>
Data lunedì 11 marzo 2019 - 10:16

Tutela della salute e della sicurezza del personale militare impiegato presso l'Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci



SINDACATO DEI MILITARI

Al Capo 1° REPARTO - Personale - A.I. (CP) Nunzio MARTELLO (cgcp@pec.mit.gov.it)

e, p.c.

Al Capo 3° Ufficio - C.V. (CP) Daniele DI GUARDO (cgcp@pec.mit.gov.it)

Alla Direzione Marittima di Olbia (dm.olbia@pec.mit.gov.it)

Al personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci (cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it)

OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza del personale militare impiegato presso l'Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci

Gentilissimo Ammiraglio,

la scrivente Organizzazione Sindacale ha appreso che l'Ufficio Circondariale Marittimo (UCM) di Golfo Aranci, fermo restando l'obbligo previsto al para 230.1 del Piano Nazionale S.A.R., è delegato, ai sensi e nei limiti del successivo para 230.2, a coordinare le operazioni di ricerca e soccorso tramite la dipendente Unità Costiera di Guardia (UCG) in mare in 1ª situazione operativa per tutti i soccorsi relativi a natanti ed imbarcazioni da diporto (con esclusione quindi delle navi da diporto), unità da pesca fino a 24 mt. l.f.t., a singole persone (bagnanti, sub, surfisti, ecc.), nell'area compresa fra Capo Ferro e Punta Bados. Sono esclusi, pertanto, tutti quei soccorsi che coinvolgono unità o situazioni diverse da quelle sopra indicate, nonché i soccorsi ad aereo incidentato in mare.

Consta alla scrivente che nella realtà la predetta UCG non sarebbe in condizioni di garantire tale servizio perché non è dotata di una motovedetta SAR (ha in dotazione una motovedetta (CP 709) che per le sue caratteristiche non è idonea ad affrontare condimeteo avverse e quindi un soccorso) e non dispone delle unità di personale minime stabilite dall'art. 68 (Servizi d'ispezione per gli Uffici Circondariali Marittimi) della "Direttiva per l'organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici", edizione novembre 2018", che prevede, per lo svolgimento del servizio di ispezione h 24, l'impiego di almeno 8 unità.

In base al Decreto 18/2017 del 2 ottobre 2017, emanato dalla Direzione Marittima di Olbia – Reparto Operativo – 16° M.R.S.C.- la competenza dell'UCG di Olbia al coordinamento delle attività S.A.R. copre tutte le emergenze che si verificano nell'area di competenza durante le seguenti fasce orarie:

- durante il periodo invernale (1 ottobre – 14 Maggio): la fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00 di tutti i giorni feriali e h 24 nei giorni festivi, prefestivi e non lavorativi;

- durante il periodo estivo (15 maggio – 30 settembre): nella fascia oraria compresa tra le 00:01 e le ore 06:00 di tutti i giorni feriali e festivi.

Per coprire le fasce orarie restanti, tenendo conto che l'orario ordinario di servizio del personale interessato si articola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30, è stato introdotto presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci un servizio di "reperibilità" (della durata di una settimana per ciascun turno) che copre quindi per esclusione:

- durante il periodo invernale (1 ottobre – 14 Maggio): la fascia oraria compresa tra le ore 06:00 - 08:00 e 14:00 - 21:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; le ore 06:00 - 08:00 e 17:30 - 21:00 nei giorni di martedì e giovedì; 24 h giorni prefestivi e festivi;
- durante il periodo estivo (15 maggio – 30 settembre): la fascia oraria compresa tra le ore 06:00 - 08:00 e 14:00 - 00:01 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; le ore 06:00 - 08:00 e 17:30 - 00:01 nei giorni di martedì e giovedì; le ore 06:00 – 00:01 nei giorni festivi.

La situazione evidenziata ha fatto sorgere alcuni dubbi sull'impiego del personale e sul rispetto dell'orario di lavoro con riferimento alla "reperibilità" e al necessario recupero psicofisico. Di fatto, nel periodo estivo, in cui notoriamente il numero degli interventi di soccorso sono statisticamente più frequenti, il Sottufficiale reperibile è chiamato a prestare servizio, o a garantire la sua effettiva presenza presso la sede di servizio, dalle ore 06:00 fino alle ore 00:01, quindi effettuerebbe un'attività lavorativa continuativa ben al di sopra di quella prevista dai vigenti accordi contrattuali, senza che sia prevista alcuna pausa o recupero psicofisico, senza una remunerazione corrispondente per il servizio effettivamente prestato che dovrebbe, invece, essere considerato attività lavorativa straordinaria.

Ad avviso della scrivente O.S. il Decreto 18/2017 sopra ricordato, invece di porre rimedio al problema in questione - già evidentemente noto ai locali responsabili - nel corso delle passate stagioni estive ha avuto l'effetto di porre il personale interessato davanti alla scelta se dover svolgere un servizio non consentito con unità di personale insufficiente (servizio di 24 h) ma per il quale è previsto un congruo periodo di riposo o un servizio consentito dalla Direttiva ma sfiancante (fino a 18 ore di servizio continuativo senza possibilità di accedere ai riposi compensativi), contrario alle normative nazionali sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'orario di servizio dei lavoratori.

Sempre ad avviso di questa O.S., nella situazione sopra descritta si possono rilevare evidenti criticità nell'impiego del personale che se non adeguatamente risolte potrebbero comportare, con l'approssimarsi della nuova stagione estiva, conseguenze negative e finanche dare luogo a violazioni delle citate disposizioni e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che potrebbero coinvolgere le responsabilità dell'Amministrazione datoriale.

Per quanto precede appare quindi necessario che le autorità e gli organismi preposti valutino, ciascuno per le proprie competenze, la possibilità di integrare il numero delle unità di personale presso il Circondario Marittimo di Golfo Aranci al fine di garantire lo svolgimento del servizio in modo conforme alla citata Direttiva oppure di apportare le necessarie modifiche al Decreto nr. 18/2017, al fine di consentire al personale interessato lo svolgimento di un servizio la cui durata sia conforme alle norme vigenti, ovvero adeguato alla realtà dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e idoneo a garantirne la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Certa di un sollecito riscontro questa O.S. porge i suoi più cordiali saluti e resta a disposizione della S.V. per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario per il raggiungimento di una soluzione condivisa, nell'interesse del Corpo e del personale militare in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Cerveteri, 11 marzo 2019

f.to Luca Marco Comellini (Segretario Generale)

Sindacato dei Militari - per la tutela dei diritti dei Cittadini in divisa

Via Passo di Palo, 27 - 00052 - Cerveteri (RM)

sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org

www.sindacatodeimilitari.org